

**Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. 1032 del 05.12.2022**

Estensore: *Bisogno*

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – VIOLAZIONE  
DEI DOVERI DI INFORMAZIONE – PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO -  
CONTRATTO QUADRO - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE -  
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE**

In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, il cosiddetto “contratto quadro”. Può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, qualora si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”.